

8.2.6.3.3. M06.04(2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, in coerenza con le indicazioni contenute nell'AdP, sostiene investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, al fine di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

L'operazione intende favorire la diversificazione dell'attività delle aziende agricole esistenti in una logica di miglioramento del valore aggiunto dei prodotti, , tramite attività turistiche, con i seguenti obiettivi:

- incrementare il reddito aziendale;
- contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole;
- creare o stabilizzare posti di lavoro all'interno delle aziende agricole.

Quindi, l'operazione riguarda le seguenti attività da svolgere all'interno di aziende agricole :

- a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della "vita rurale" ("fattorie didattiche");
- c. servizi alla persona rivolti all'assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti;
- d. trasformazione di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli.

La sottomisura risponde al fabbisogno F15(Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali).

L'operazione contribuisce alla focus area 2.a.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis").

- Legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007 – disciplina dell’attività agrituristica.
- Legge Regionale n. 21 novembre 2013, n. 36 disposizioni in materia di agricoltura sociale.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento;
- coadiuvanti familiari degli agricoltori in attività. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo grado del titolare dell’impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla conduzione dell’azienda. Sono esclusi i lavoratori agricoli.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti:

1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili alle esigenze dell’investimento per le attività di cui alle successive lettere a), b) e c);
2. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati strettamente funzionali alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al successivo punto d).
3. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature;
4. investimenti immateriali:
 - acquisto di programmi informatici;
 - acquisto di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;

necessari alla creazione o al miglioramento delle seguenti attività extra-agricole:

- a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della “vita rurale” (“fattorie didattiche”);
- c. servizi alla persona rivolti all’assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti, ex tossicodipendenti ed ex carcerati;
- d. trasformazione e vendita di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli.

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente alle seguenti condizioni :

1. le imprese agricole devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di aiuto;

2. al fine di mantenere il legame con l'attività agricola questa deve continuare ad essere prevalente, in termini di tempo di lavoro, anche a investimenti realizzati e per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso, come previsto dalla legge regionale n. 37/2007;
3. l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all'interno dell'azienda agricola e deve riguardare esclusivamente prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato, di origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione non può essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.
4. il sostegno è limitato alle micro e alle piccole imprese.
5. Gli investimenti destinati al miglioramento dell'ospitalità aziendale sono ammissibili esclusivamente se migliorano la qualità dell'offerta turistica secondo la classificazione vigente;
6. Il sostegno previsto da quest'operazione non ha limiti territoriali, ma, in conformità all'accordo di partenariato, le risorse saranno concentrate nelle aree C e D in misura superiore all'incidenza della popolazione.

8.2.6.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

1. investimenti che creano nuovi posti di lavoro;
2. età del beneficiario;
3. investimenti realizzati nelle aree rurali C e D.
4. rapporto fra costi e benefici

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.

Limitatamente all'attività di cui al capitolo 8.2.6.3.3.5 lettera d) "trasformazione di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli" il sostegno è pari al 40%

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto

progettato)

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. verifica del rispetto del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;
8. verifica dello status di Pmi;
9. verifica della qualità dell'offerta turistica;
10. controllabilità e il rischio di errori connessi al requisito che l'attività agricola continui a essere prevalente.
11. Verifica dell'avvio effettivo dell'attività
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
13. Valutazione dei criteri di selezione;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM)
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di preventivi
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. rispetto del regime "de minimis: verifica entità contributi percepiti nel triennio precedente tramite accesso a banche dati disponibili
8. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ.
9. verifica dei parametri relativi alla qualità dell'offerta agrituristica ante e post intervento. Questi parametri sono definiti con normativa regionale;
10. verifica requisito della prevalenza dell'attività agricola: revisione triennale come da normativa regionale per le aziende agrituristiche ai fini della verifica della prevalenza dell'attività agricola. Il controllo avviene comunque in continuo in forma standardizzata sulla base della situazione risultante dal fascicolo aziendale. Solo per alcuni tipi di aziende (es ristorazione agrituristica) e/o con una ridotta prevalenza del lavoro agricolo (es inferiore al 60%) sono previsti controlli aggiuntivi quali ad es controlli in loco a campione.
11. verifica dell'avvio effettivo dell'attività: acquisizione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e documentazione fiscale inerente il primo anno di attività.
12. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M06.04.1 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.3.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (7-11) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.3.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-6;12) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.3.3.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato sulla base delle spese ammissibili sostenute.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Nell'ambito di questa operazione, la diversificazione riguarda le seguenti attività da svolgere all'interno di aziende agricole:

- ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della "vita rurale" ("fattorie didattiche");
- servizi alla persona rivolti all'assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti.